

IL PUNTO SULLE RISPOSTE DELLE ENTRATE- 26 NOVEMBRE 2018 ORE 06:00

Operazioni straordinarie: la strada fiscalmente meno onerosa non è per forza abusiva

Roberto Lugano - Dottore commercialista - Socio fondatore e partner di Ceppellini Lugano & Associati

“Non è più contestabile al contribuente la scelta della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale, nella consapevolezza della libertà delle scelte imprenditoriali”. Lo ha ricordato Roberto Lugano parlando di operazioni straordinarie e abuso del diritto nell'intervista rilasciata a IPSOA Quotidiano. “Molto spesso”, ha sottolineato Lugano, “viene considerata la strada che i contribuenti adottano per arrivare a determinati risultati: quando si tratta di un percorso fisiologico il parere dell'Agenzia è quasi sempre positivo. Quando invece le scelte adottate o proposte sono più tortuose e sono molto vicine ad un utilizzo distorto dei normali istituti è più facile che vengano individuati i presupposti per l'abuso”.

La legge di Bilancio 2019 ripropone la norma sull'affrancamento del valore delle partecipazioni. Come si lega questo aspetto con le recenti contestazioni alle manovre di leveraged cash out?

Non c'è necessariamente un collegamento tra i due aspetti: tutto dipende dal modo in cui viene utilizzata la norma che consente di affrancare con una perizia asseverata il valore delle partecipazioni.

L'impiego fisiologico di questa agevolazione è quello di annullare o comunque di ridurre il capital gain nel caso di cessione delle partecipazioni a soggetti terzi a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva. Talvolta, in passato, sono state costruite strutture societarie *ad hoc* da utilizzare per l'acquisto delle quote da parte degli stessi soci: in pratica, veniva venduta una società con riserve di utili ad un nuovo soggetto che, una volta incassati i dividendi, pagava ai soci originari le partecipazioni acquistate. In questo modo, i soci di partenza trasformavano i propri proventi da dividendi in capital gain, riuscendo ad evitare l'imposizione piena su questi ultimi grazie alla “rivalutazione” del costo.

L'amministrazione finanziaria sta aggredendo queste operazioni, ed ha incontrato anche il conforto delle prime sentenze di merito.

Molti interpelli riguardano il tema dell'abuso del diritto. Quali sono gli elementi comuni che si possono ricavare dalle risposte dell'Agenzia delle Entrate?

Ci sono diversi temi che emergono dalle prime risposte.

Innanzitutto, viene confermato lo spirito per cui non è più contestabile al contribuente la scelta della strada meno onerosa dal punto di vista fiscale, nella consapevolezza della libertà delle scelte imprenditoriali.

Un secondo aspetto riguarda la presenza di rilevante sostanza economica nelle operazioni che vengono sottoposte all'amministrazione: l'assenza di finalità esclusivamente orientate a risparmio di imposta è in genere un aspetto che permette di considerare una sequenza di operazioni al di fuori dell'abuso del diritto.

Molto spesso, infine, viene considerata la strada che i contribuenti adottano per arrivare a determinati risultati: quando si tratta di un percorso fisiologico il parere è quasi sempre positivo, quando le scelte adottate o proposte sono più tortuose e sono molto vicine ad un utilizzo distorto dei normali istituti è più facile che vengano individuati i presupposti per

l'abuso.

La scissione è da sempre al centro delle attenzioni in materia di anti elusione. Quali sono gli orientamenti più recenti?

Dal 2017, grazie ad alcune importanti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, la scissione ha perso definitivamente l'aura di operazione elusiva che da, qualche tempo, rischiava di contraddistinguerla. Ad esempio l'Agenzia è giunta ad affermare chiaramente che la scissione seguita dalla cessione integrale di una società che detiene un'azienda non può essere considerata elusiva, sia perché i beni rimangono assoggettati alle regole del reddito di impresa, sia perché lo stesso risultato può essere raggiunto con altre operazioni straordinarie (tipicamente, il conferimento). Ci sono ancora resistenze, invece, a non considerare elusiva la scissione seguita dalla cessione di una società che detiene immobili: in questa circostanza ci si dimentica che le plusvalenze latenti continuano a rimanere tali e che non possono comunque sfuggire alla tassazione, ancorché differita, e si preferisce concludere che la cessione delle quote della società immobiliare può rappresentare un fenomeno di abuso del diritto.

Infine, l'evoluzione delle risposte agli interpelli sembra avere definitivamente confermato l'assenza di abuso nella scissione non proporzionale che permette la creazione di nuovi soggetti che di fatto rispondono all'esigenza di separare i patrimoni societari tra i diversi soci, in modo che venga proseguita in modo autonomo e differenziato l'attività di impresa.

La fiscalità (indiretta) dei trust continua ad essere oggetto di sentenze contrastanti. Quali potrebbero essere, se esistono, le soluzioni a questo dilemma?

Allo stato attuale dell'arte, la Cassazione si è espressa sulla fiscalità indiretta dei trust (momento della costituzione ovvero momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari) in modo contrastante. Finché si rimane nell'ambito della giurisprudenza, quindi, occorre che della vicenda vengano investite le Sezioni Unite della Cassazione, in modo da fornire una interpretazione definitiva del contenuto delle norme

Segnaliamo che a questo proposito andrebbero ripresi anche i lavori per lo sviluppo normativo: una norma (come quella presentata nella scorsa legislatura) che rende tassabili le attribuzioni ai trust finirebbe per dare certezza alla costituzione di queste entità, evitando che i beneficiari debbano scontrarsi in futuro con un'imposta di successione che potrebbe avere contorni ben diversi (in senso peggiorativo) di quella attuale.